

# COPIA DELIBERAZIONE

REG. N.119

**OGGETTO:** Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Mussomeli e la Società "Vento di Villalba" S.r.l. per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 12 aerogeneratori dei quali n. 6 da installare nel territorio del Comune di Mussomeli.

## COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



## GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di Settembre alle ore 14,00, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' SALVATORE	}	<b>SINDACO</b>
2)	NUCERA VINCENZO		
3)	SORCE SEBASTIANO		
4)		}	<b>ASSESSORI</b>
5)			
6)			
7)			

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune D.ssa Nicastro Maria.

Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: Approvazione** schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Mussomeli e la Società "Vento di Villalba" S.r.l. per la costruzione e gestione del parco eolico di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 12 aerogeneratori dei quali n. 6 da installare nel territorio del Comune di MUSSOMELI

**PREMESSO CHE:**

la legislazione nazionale ed in particolare la legge n.10 del 9 gennaio 1991 e s.m.i., contenente le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il vento;

Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, in "attuazione della direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", contiene indicazioni per una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili di energia, fra cui quella eolica, stabilendo per l'Italia degli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la successiva delibera CIPE del 19 dicembre 2002, contenente linee guida per la riduzione di emissione di CO<sub>2</sub>, in attuazione del Protocollo di Kyoto, ha stabilito per l'Italia una riduzione delle emissioni, da attuare anche con una intensa ed efficace politica di incentivazione delle fonti rinnovabili di energia, fra cui l'eolico;

L'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 considera "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti" di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

La legge n.239 del 23 agosto 2004, per il "riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", conferma l'incentivazione per lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, ricomprendendo come tale anche quella eolica;

Con D.M. 10 settembre 2012 sono state approvate le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

**PREMESSO INOLTRE CHE:**

La Società "Vento di Villalba" S.r.l. a Socio Unico con sede in Caltanissetta, Viale Trieste n. 55, C.f. 02677150217, con una prima istanza pervenuta nel 2011, ha formalmente proposto la stipula di un Protocollo d'Intesa regolante l'individuazione delle misure compensative per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 38,4 MW, costituito da n. 12 aerogeneratori della potenza nominale di 3,2 MW dei quali n. 6 da installare nel territorio del Comune di Villalba e n. 6 nel territorio del Comune di Mussomeli;

La Società "Vento di Villalba" S.r.l. ha prodotto, presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del D. lgs. n. 387/2003, per la realizzazione, l'esercizio e la gestione dell'impianto descritto al punto precedente;

L'Autorizzazione Unica, pena la decadenza della stessa, così come prescritto nell'Allegato 2 al D.M. 10 settembre 2010, deve comprendere indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuarle;

I criteri di individuazione degli interventi di miglioramento ambientale sono esplicitati nel citato Allegato 2 al D.M. 10 settembre 2010 che ne disciplina la tipologia e l'entità massima;

Con successiva nota del dicembre 2011, venivano trasmessi una copia degli elaborati progettuali, un supporto informatico contenente gli elaborati di progetto e, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, l'avviso di deposito degli atti, ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nell'ambito

del procedimento di Autorizzazione Unica;

A seguito di ulteriori colloqui con la Società "Vento di Villalba" S.r.l., è stata acquisita copia del Protocollo d'Intesa riveduta in base alle modifiche concordate;

Con nota successiva corrispondenza, la Società "Vento di Villalba" S.r.l. inviava l'allegato schema di Protocollo d'Intesa, formato da n. 17 articoli, regolante l'individuazione delle misure compensative per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 38,4 MW, costituito da n. 12 aerogeneratori della potenza nominale di 3,2 MW dei quali n. 6 da installare nel territorio del Comune di Mussomeli;

#### **CONSIDERATA:**

La reale possibilità che il Comune di Mussomeli possa contribuire alla diffusione di fonti rinnovabili di energia, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dal Parlamento Europeo e dall'Italia per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, in attuazione del Protocollo di Kyoto e, nel contempo, possa ottenere, da parte della Società "Vento di Villalba" S.r.l. proponente, corrispettivi economici sostanziali, come definiti dal Protocollo d'Intesa ed in particolare dall'art. 5 "Implementazione delle misure compensative di riequilibrio ambientale", finalizzati alla realizzazione di specifici interventi le cui caratteristiche sono esplicitate dall'art. 4 "Misure di compensazione e riequilibrio ambientale", in settori cruciali per la salvaguardia ambientale e per l'occupazione locale;

#### **DATO ATTO CHE:**

In sede di riunione di conferenza di servizi, le amministrazioni competenti determinano le misure di compensazione a favore del Comune e che quindi il Protocollo d'Intesa può essere suscettibile di eventuali modifiche, lo stesso diventerà esecutivo dopo il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del D. lgs. n. 387/2003;

L'art. 5 del Protocollo d'Intesa prevede che, per l'attuazione delle misure compensative, la Società "Vento di Villalba" S.r.l. corrisponderà al Comune di MUSSOMELI la somma nella misura massima prevista dalle Linee Guida approvate con D.M. del 10 settembre 2010, pari al 3% (tre per cento) dei proventi fatturati nell'anno precedente, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica venduta e dagli incentivi eventualmente applicabili;

#### **RITENUTO:**

Di potere accogliere la proposta formulata dalla Società "Vento di Villalba" S.r.l. con sede a Caltanissetta e di regolare, conseguentemente, i rapporti giuridici e tecnico-amministrativi tra le parti, per le finalità esposte nel presente atto, con la sottoscrizione dell'unito schema di Protocollo d'Intesa, costituito da n. 17 articoli;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTA** la Legge 08/06/1990, n.142 come recepita con la L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 03/12/1991 n.44;

**VISTO** il vigente O.R.EE.LL.

**VISTO** l'art 13 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n.7;

**VISTO** l'art. 25 dello Statuto Comunale;

**RAVVISATA** la competenza della Giunta Comunale in ordine all'approvazione del protocollo d'intesa allegato, in quanto lo stesso costituisce strumento di concertazione tecnica avente ad oggetto la sola regolamentazione delle misure compensative per la costruzione e gestione del parco eolico;

#### **PROPONE**

1. Di approvare l'allegato schema di Protocollo d'Intesa, costituito da n. 17 articoli, che forma parte integrante della presente deliberazione, regolante l'individuazione delle misure compensative ed i rapporti giuridici e tecnico-amministrativi tra il Comune di Mussomeli e la Società "Vento di Villalba" S.r.l. a Socio Unico con sede in Caltanissetta, Viale Trieste n. 55, C.f. 02677150217, per la

costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 38,4 MW, costituito da n. 12 aerogeneratori della potenza nominale di 3,2 MW dei quali n. 6 da installare nel territorio del Comune di MUSSOMELI;

2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, di provvedere ai conseguenti adempimenti, compresa la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa in conformità allo schema allegato al presente atto;
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

## **LA GIUNTA**

**VISTA** la proposta che precede;

**VISTA** la propria competenza;

**VISTI** i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53, della legge n°. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, espressi nei seguenti termini:

- il Dirigente dell'Area Gestione del Territorio, responsabile del servizio interessato: favorevole;
- il Dirigente dell'Area Finanziaria, favorevole: l'atto non comporta impegno di spesa.

Ad unanimità di voti, resi in forma palese;

## **D E L I B E R A**

Approvare la superiore proposta, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo.

Stante l'urgenza di provvedere la presente deliberazione, ad unanimità di voti resi in forma palese, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

COMUNE DI MUSSOMELI  
Provincia di Caltanissetta

PROTOCOLLO D'INTESA REGOLANTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE PER LA COSTRUZIONE E  
GESTIONE DEL PARCO EOLICO E LA LORO ATTUAZIONE  
(di seguito **"Protocollo"**)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_, del mese di \_\_\_\_\_ in MUSSOMELI (CL) e nell'ufficio di Segreteria Comunale, avanti a me, \_\_\_\_\_, Segretario del Comune suddetto, autorizzato a stipulare contratti nell'interesse del Comune, senza l'intervento dei testimoni perché le Parti, cittadini italiani, giuridicamente capaci e della cui identità personale io Segretario sono certo, vi hanno rinunciato in accordo tra di loro e con il mio consenso, si sono personalmente costituiti (di seguito insieme le **"Parti"**):

- il Comune di MUSSOMELI (CL) con sede in \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_ nella persona del responsabile del Settore Tecnico \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a nome e nell'interesse del Comune che rappresenta (di seguito il **"Comune"**);
- la società Vento di Villalba S.r.l. a Socio Unico con sede in Caltanissetta, Viale Trieste 55, c.f. 02677150217 nella persona di dott. Senoner Heinz, per la carica a Bolzano, (di seguito la **"Società"**).

PREMESSO CHE

- in data \_\_\_\_\_ la Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Siciliana per il rilascio dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico (di seguito la **"Conferenza dei Servizi"**) ha emesso a favore della Società il provvedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di MUSSOMELI (CL) e MUSSOMELI (CL) avente una potenza complessiva di 38,4 MW e costituito indicativamente da n. 12 aerogeneratori della potenza nominale di 3,2 MW/cad, di cui n. 6 aerogeneratori ricadenti sul territorio comunale di MUSSOMELI (CL) (di seguito rispettivamente il **"Progetto"** e l'**"Impianto Eolico"**);
- il Comune e la Società intendono, con la sottoscrizione del presente protocollo, disciplinare i reciproci rapporti in relazione alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale previste dal provvedimento di Autorizzazione Unica,
- con deliberazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è conferito mandato al responsabile del servizio interessato di procedere alla sottoscrizione del protocollo in conformità allo schema allegato alla stessa delibera, rilevato il carattere di pubblica utilità dell'intervento da parte della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ART. 1 – Premesse

Le premesse si intendono parte integrante del presente protocollo.

ART. 2 – Oggetto del protocollo d'intesa

Il presente protocollo regola i rapporti tra le Parti con riferimento alle misure di compensazione ambientale in relazione alla costruzione e gestione del parco eolico.

ART. 3 – Durata del protocollo

Il presente protocollo avrà durata e resterà in vigore dalla sua sottoscrizione allo scadere del trentesimo anno successivo alla data di entrata in esercizio commerciale dell'Impianto Eolico e potrà essere rinnovata per ulteriori 30 (trenta) anni su richiesta della Società mediante specifico atto amministrativo del Comune.

Nel caso in cui, successivamente al ventesimo anno di esercizio, la Società dovesse dismettere l'Impianto Eolico, il presente protocollo cesserà di avere effetto di efficacia.

#### ART. 4 – Misure di compensazione e riequilibrio ambientale

Nell'emettere il provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003, in relazione alla realizzazione dell'Impianto Eolico, la Conferenza dei Servizi indetta a tal fine dalla Regione Siciliana, tenuto conto delle misure di mitigazione già previste dal progetto di realizzazione dell'impianto e/o prescritte in sede di VIA, nonché delle proposte delle Parti, ha ritenuto opportuno l'attuazione degli interventi e delle misure compensative previste dal Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, quali a titolo esemplificativo tra gli altri:

##### 1. Interventi sul territorio

- realizzazione di interventi sulla viabilità e segnaletica mirati al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (es. rifacimento/manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente ecc.);
- regimentazione di acque pluviali e misure di prevenzione e ripristino in relazione a possibili dissesti idrogeologici;
- installazione di un impianto per avvistamento di incendi ed infrarossi collegato con la protezione civile;
- mitigazione per danni causati dal Progetto all'ecosistema anche attraverso interventi di ripristino dell'ecosistema stesso e dell'habitat;
- sgombero in occasione di precipitazioni nevose;
- manutenzione del verde pubblico;
- realizzazione e/o sistemazione di piste ciclabili;
- progettazione e realizzazione di un piano smaltimento rifiuti.

##### 2. Interventi di efficienza energetica

- sostegno per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte del Comune;
- fornitura gratuita di energia prodotta dal Progetto al Comune per soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici pubblici;
- installazione di lampioni stradali a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa e a basso inquinamento luminoso sul territorio comunale;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti a ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o installazione di sistemi di produzione dell'energia da fonti rinnovabili e/o di recupero energetico / isolamento termico e coibentazione di edifici pubblici;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida ecc.);
- scolarizzazione sul risparmio energetico.

#### ART. 5 – Implementazione delle misure compensative e di riequilibrio ambientale

Affinché il Comune possa porre in essere le misure di compensazione e riequilibrio ambientale come individuate ai sensi dell' ART. 4, la Società provvederà a mettere annualmente a disposizione del Comune somme di denaro soggette a vincolo di destinazione ai fini della realizzazione dei relativi interventi.

Tali somme saranno iscritte in un apposito Capitolo di Bilancio del Comune e saranno vincolate alla realizzazione delle opere e degli interventi della tipologia descritte al precedente ART. 4. L'individuazione degli specifici interventi da implementarsi sarà di competenza e responsabilità dell'amministrazione comunale.

Gli interventi saranno realizzati dal Comune nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici, dei principi di trasparenza ed imparzialità nonché in attuazione di quanto stabilito dal D. Lgs. 163/2006 (Codice di Contratti Pubblici).

Entro il giorno 31 (trentuno) del mese marzo di ciascun anno e per la durata del protocollo, la Società corrisponderà al Comune una somma pari al 3 % (tre percento) dei proventi fatturati nell'anno precedente, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica venduta e dagli incentivi eventualmente applicabili.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio lavori dell'Impianto Eolico, la Società corrisponderà al Comune, a fronte degli impegni assunti di cui agli artt. 9 e 10 del presente protocollo, la somma di Euro 4.000,00 (quattromila) per ogni MW di potenza autorizzata sul territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale si impegna, altresì, ad utilizzare tali somme per iniziative che recheranno l'espressa indicazione della fonte di finanziamento al fine di promuovere la presenza della Società sul territorio.

#### ART. 6 – Lavori di realizzazione dell'Impianto Eolico

I lavori di realizzazione dell'Impianto Eolico avranno inizio a seguito del definitivo ed irrevocabile ottenimento di tutti i necessari provvedimenti autorizzativi, ivi inclusi, senza limitazione, il provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003 ed il provvedimento autorizzativo previsto dal Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni e saranno ultimati entro i termini previsti da tali provvedimenti autorizzativi.

#### ART. 7 – Obblighi della Società

Tutti gli spazi non direttamente interessati dalla presenza di manufatti ed opere afferenti la realizzazione, l'esercizio, la gestione e la manutenzione dell'Impianto Eolico e relative opere accessorie e di collegamento rimarranno nella piena disponibilità del Comune e dei singoli proprietari privati per la attività attualmente in essere.

#### ART. 8 – Revoca del protocollo

La Società si riserva di recedere dal presente protocollo, con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R, qualora non fosse possibile procedere alla realizzazione dell'Impianto Eolico, per il verificarsi di fatti impeditivi non dipendenti dalla stessa. In tale ipotesi, il presente protocollo cesserà di avere effetto senza che le Parti nulla abbiano a che pretendere ad alcun titolo l'una dall'altra. Ai fini del presente articolo si considerano fatti imprevedibili a titolo esemplificativo e non esaustivo, le variazioni di normativa atte a diminuire tangibilmente, anche in via indiretta, la redditività dell'Impianto Eolico ovvero ad incrementarne i costi di realizzazione o di gestione, così come il mutamento delle condizioni finanziarie o di mercato o il verificarsi di eventi impeditivi riconducibili a fatti o atti di terzi o eventi che abbiano un significativo impatto negativo sulla sostenibilità economica o sulla bancabilità del progetto.

#### ART. 9 – Diritti reali su terreni comunali

Il Comune si impegna a costituire a favore della Società sui terreni di propria proprietà tutti i diritti reali e di godimento (superficie, servitù di passaggio, elettrodotto, cavidotto, sorvolo, ecc.) opportuni o necessari ai fini della realizzazione, connessione, esercizio e manutenzione dell'Impianto Eolico ed ad autorizzare la Società ad occupare l'area necessaria all'esecuzione dei lavori di realizzazione e manutenzione dell'Impianto Eolico, dando atto che alla Società è riconosciuto il diritto di occupare, agli effetti del presente protocollo, i terreni comunali interessati dall'Impianto Eolico. Ove necessario, le Parti sottoscriveranno un apposito atto separato ai fini del perfezionamento dei menzionati diritti reali.

#### ART. 10 – Impegni del Comune

Il Comune, salvi i propri obblighi di legge, si impegna a non compiere attività che possano essere in contrasto con gli impegni assunti ai sensi del presente protocollo.

#### ART. 11 – Cessione del protocollo

In relazione alle esigenze di finanziamento del progetto di realizzazione dell'Impianto Eolico, il Comune concede sin da ora alla Società il diritto di cedere a terzi il presente protocollo con i relativi obblighi e diritti, nessuno

escluso, dandone preventiva comunicazione al Comune medesimo, che potrà rifiutare l'assenso alla cessione soltanto per gravi motivi.

La comunicazione dovrà pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della stipula dell'atto di cessione.

#### ART. 12 – Risoluzione

Il presente protocollo potrà essere risolto di diritto tramite apposita dichiarazione scritta da parte del Comune, qualora scaduti i termini richiamati dall'ART. 6, le opere relative alla realizzazione dell'Impianto Eolico non siano ancora state realizzate per cause, ritardi o impedimenti direttamente ed esclusivamente imputabili alla Società. Resta peraltro inteso che il protocollo non potrà essere risolto dal Comune ai sensi del presente articolo, in caso di significativo stato di avanzamento delle opere di realizzazione dell'Impianto Eolico.

#### ART. 13 – Definizioni delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e alla interpretazione del presente protocollo in ogni sua clausola, dovranno essere oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le Parti. Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta) giorni, dette controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice competente.

#### ART. 14 – Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto, sono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto del presente protocollo alla realizzazione dell'Impianto Eolico.

#### ART. 15 – Efficacia del protocollo

Il presente protocollo deve ritenersi efficace dal momento della sua sottoscrizione, fermo restando l'impegno della Società di dare comunicazione al Comune dell'avvenuto perfezionamento di un rapporto di locazione con costituzione di diritto di edificare di durata trentennale con i privati proprietari delle porzioni di terreno interessate dalla realizzazione dell'Impianto Eolico.

#### ART. 16 – Spese e oneri

Le spese tutte relative all'atto di protocollo, compresi i diritti di segreteria sono a totale carico della Società. Il presente protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso, essendo le prestazioni soggette a IVA.

#### ART. 17 – Disposizioni

Io Segretario Comunale ho ricevuto il presente protocollo dandone lettura alle Parti come sopra costituite e che trovatola conforme nel testo alla loro volontà, insieme a me la sottoscrivono.

Il presente protocollo è costituito da n. \_\_\_\_ fogli di carta legale.

Per il Comune

Per la Società

Il Segretario Comunale rogante